



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL  
PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n 1673

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3999, in data 24 dicembre 2004, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 –Roma ,l'approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità), che consente la rilevazione della velocità dei veicoli in transito sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza nota;

VISTO il decreto dirigenziale n.1007,in data 9 novembre 2006, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con nuovo processore I-TEC UEL2 nella componente di sistema UEL (Unità di elaborazione locale);

VISTO il decreto dirigenziale n. 56082,in data 8 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con una nuova unità di elaborazione locale (UEL) che permette di controllare cinque corsie utilizzando nuovi processori "Intel Core 2 Duo1" a 1.6 GHz e nuovo ricevitore GPS denominato GARMIN GGPS 16/17;

VISTO il decreto dirigenziale n. 28251, in data 29 marzo 2010, con il quale è stata concessa alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo apparato GPS denominato GPS 17x HVS ;

VISTO il decreto dirigenziale n.97818,in data 9 dicembre 2010, con il quale sono state trasferite le omologazioni /approvazioni concesse alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. alla società Autostrade Tech S.p.A.",con sede in Via A. Bergamini, 50- Roma;

VISTO il decreto dirigenziale n.1406,in data 15 marzo 2011,con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo software"OCR 3° livello";

VISTO il decreto dirigenziale n.4411,in data 5 settembre 2011, con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo componente"URV"(Unità Rilevamento veicoli) con detector Radar, denominato "URV1-R";

VISTO il decreto dirigenziale n.4413,in data 5 settembre 2011, con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo componente"URV"(Unità Rilevamento veicoli) con detector Radar ,con nuovo elaboratore di segnali video e con nuova telecamera,denominato "URV2-R";

VISTO il decreto dirigenziale n.5183,in data 21 ottobre 2011,con il quale stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo elaboratore di segnali video e con nuova telecamera,denominato "URV2-S";

VISTO il decreto dirigenziale n.1254,in data 6 marzo 2012, con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con nuova unità di elaborazione locale denominata UEL 5,in grado di monitorare fino a cinque corsie;

VISTO il decreto dirigenziale n.1255,in data 6 marzo 2012, con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A. l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con nuova unità di elaborazione locale denominata UEL 4,in grado di monitorare fino a sei corsie;

VISTO il decreto dirigenziale n.1856,in data 18 aprile 2014, con il quale la soc. Autostrade Tech S.p.A ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo apparato GPS denominato GPS 19xHVS della soc. Garmin, in sostituzione del precedente denominato GPS17xHVS uscito di produzione; con una nuova scheda custom URV2 CEX con modulo di calcolo basato su microprocessore Celeron B810E in architettura x86,in sostituzione della scheda URV2XTX;con un nuovo housing custom per URV2-R e URV2-S;con nuova unità standard di elaborazione; con dispositivo standard di protezione per linee telefoniche contenuto nell'armadio UEL;con filtro standard di rete elettrica, contenuto nell'armadio;

VISTA la nota in data 22 dicembre 2014, con la quale la soc. Autostrade Tech S.p.A. ha chiesto l'estensione di approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con nuovo radar denominato "radar FMCW per SICVe".

VISTA la nota n.901, in data 2 marzo 2015, con la quale questa Direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Autostrade Tech S.p.A. unitamente alla propria relazione istruttoria per esame e parere;

VISTO il voto n.81/15,reso nell'adunanza del 19 febbraio 2016, pervenuto a questo Ufficio il 14 marzo 2016,con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'estensione dell'approvazione del sistema "SICVe" con la prescrizione che rimangano operanti tutte le osservazioni sull'uso del sistema come precedentemente approvato, e la raccomandazione che la eventuale verifica della classificazione dei veicoli e l'intero processo di trasferimento e trattamento dei dati sia svolto sotto la responsabilità e nella esclusiva competenza degli Organi di polizia stradale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

## **D E C R E T A**

Art.1 - E' estesa l' approvazione del sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità), della società Autostrade Tech S.p.A.,con sede in Via A. Bergamini, 50- Roma ,alla versione con un nuovo detector Radar denominato "radar FMCW per SICVe", con le seguenti prescrizioni:

- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale incaricato del controllo del traffico e dell'accertamento delle violazioni, che garantiranno lo spegnimento dello stesso in caso di blocco del traffico ;
- il trattamento dei dati sensibili (immagini, numeri di targa, verifica della classificazione dei veicoli, ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della "privacy" e i dati, quando non più utili ai fini dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione, devono essere prontamente cancellati;
- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media;

della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;

- per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali, cantieri, ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa ;
- gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione;
- stante la competenza territoriale sulle emissioni elettromagnetiche in capo alle regioni, ogni tipo di installazione fissa dovrà essere altresì conforme alle norme dettate dagli organi regionali territorialmente competenti.

- Art. 2. - Il sistema "SICVe" per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità può essere utilizzato solo sui tipi di strada ove è consentito l'accertamento delle violazioni in modalità automatica.
- Art. 3. - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il sistema denominato "SICVe" sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura almeno con cadenza annuale.
- Art. 4. - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di estensione di approvazione della Società Autostrade Tech S.p.A., ed impiegate nel rispetto delle istruzioni in esso contenute.
- Art. 5. - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n.3999, del 24 dicembre 2004, e se configurato con altre estensioni, tra quelle compatibili elencate in premessa anche i numeri dei relativi decreti, nonché il nome del fabbricante.

ROMA.16.3.2016

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.Ing. Sergio Dondolini)